



Comune di Modena

REGOLAMENTO SUL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI

Approvato con deliberazione con *deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 8 Marzo 2010*

ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI

1. E' istituito un Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari presso l'Ufficio comunale di Stato Civile.

ART. 2 ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti nel Comune di Modena.
2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza con firma autenticata, alla quale è allegata una dichiarazione in busta chiusa che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La busta e l'istanza vengono numerate e lo stesso numero viene annotato sul registro sul quale vengono annotate le generalità del richiedente.
3. Nella medesima istanza l'interessato può nominare uno o più fiduciari, che la controfirmano per accettazione, con lo specifico compito di controllare, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiario, e può autorizzare l'ufficio a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti, l'esistenza di dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari e il loro contenuto. L'Ufficio comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia della dichiarazione ricevuta dal cittadino.

ART. 3 MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro.
2. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro su supporto informatico, con modalità e criteri tali che consentano un agevole collegamento coi Registri Telematici di altri comuni.
3. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate o modificate. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per la loro eventuale modifica o cancellazione.